

LA FABBRICA DI SANTA CATERINA - ENTE del TERZO SETTORE

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 15 NOVEMBRE 2023

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita l'Associazione senza fine di lucro, così denominata "Associazione La Fabbrica di Santa Caterina-Onlus" .
2. L'Associazione in data 16 dicembre 2010 è stata iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, tenuta dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte.
3. Una volta ottenuta la iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017, la denominazione della Associazione sarà **“La Fabbrica di Santa Caterina - Ente del Terzo Settore”** abbreviabile in **“La Fabbrica di Santa Caterina ETS”** L'indicazione Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, verranno utilizzati negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico.
4. L'Associazione ha sede in Casale Monferrato (AL).
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente Statuto.

Art. 2 - SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in ambito culturale e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
2. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via prevalente, di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - a. interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, con particolare riferimento al complesso architettonico della Chiesa di Santa Caterina in Piazza Castello a Casale Monferrato;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale;
 - c. organizzazione di attività turistiche di interesse culturale e religioso;
 - d. promozione di iniziative benefiche a sostegno di attività di interesse generale.
3. L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore e sulla base delle decisioni assunte al riguardo dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità può gestire direttamente iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.
5. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi dei Soci;

- c. sovvenzioni, contributi, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, società, ecc.
 - d. rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
 - e. qualsiasi altra entrata derivante dalle attività di interesse generale, dalle attività secondarie e strumentali e dalle attività di raccolta fondi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sugli enti del terzo settore.
2. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
 3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione.
 4. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 4 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa composto da tutti i documenti nel rispetto della normativa in vigore e predisposto secondo la stessa.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 comma 3 nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio o con uno specifico documento in calce al rendiconto di cassa.
4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 5 - ASSOCIATI

1. Il numero degli Associati è illimitato.
2. Possono essere associate tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
3. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria degli Associati; l'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Gli Associati devono versare una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito, per ogni esercizio sociale, dal Consiglio Direttivo.
5. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 6 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.

2. Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.
3. L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a. comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b. gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.
5. L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
6. I Soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati sono obbligati a:
 - a. osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati;
 - c. versare la quota associativa annuale.
2. I Soci hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. accedere alle cariche associative;
 - d. esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare con le modalità previste nell'apposito regolamento che deve garantire tempi certi e rapidi di risposta.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente
 - d. il Segretario
 - e. il Tesoriere
 - f. l'Organo di controllo, ove istituito.
2. Le cariche sociali sono riservate agli Associati, con esclusione di quelle relative all'Organo di Controllo.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e necessarie allo svolgimento del mandato, e con esclusione di quelle relative all'Organo di Controllo per le quali può essere attribuito un compenso.

Art. 9 - ASSEMBLEA

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto conto consuntivo dell'anno precedente.
3. Le Assemblee sono convocate su richiesta di almeno un decimo dei Soci, quando lo richieda la metà più uno del Consiglio Direttivo o per autonoma decisione del Presidente.
4. La convocazione, con il relativo ordine del giorno avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi almeno 7 giorni prima, o avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 giorni prima dell'assemblea. La seconda convocazione deve avere un orario di almeno 24 ore successivo a quello della prima convocazione.
5. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Ogni associato può intervenire in Assemblea, anche con presenza tramite video conferenza, ed ha diritto di voto; può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da un altro Socio.
7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati intervenuti o rappresentati e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
8. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/10 (tre decimi) degli Associati aventi diritto di voto.
9. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti o rappresentati.
10. L'Assemblea ordinaria:
 - a. definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge e revoca l'Organo di Controllo e ne determina l'eventuale compenso;
 - c. delibera sul programma di attività dell'Associazione;
 - d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. approva il bilancio o rendiconto;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. decide sui ricorsi degli aspiranti Associati non ammessi e degli Associati esclusi;
 - h. delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.
11. L'Assemblea straordinaria:
 - a. delibera sulle modifiche statutarie;
 - b. delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di undici membri ed è eletto dall'Assemblea degli Associati al proprio interno. L'Assemblea degli Associati elegge contemporaneamente fino a due Consiglieri supplenti determinandone l'ordine.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; può inoltre attribuire a determinati membri particolari funzioni.

3. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
4. Sono ammesse a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo o del Presidente, le persone ritenute utili per competenza o compiti amministrativi o comunque ritenute utili agli scopi della Associazione.
5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
7. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
8. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica o a mezzo posta elettronica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
11. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio Direttivo:
 - a. elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - b. delibera sulle richieste di adesione all'Associazione;
 - c. delibera sulla esclusione degli Associati ai sensi dell'art. 7 comma 4;
 - d. determina la quota associativa annuale;
 - e. adotta i regolamenti associativi che non sono riservati alla competenza della Assemblea;
 - f. predispose il bilancio da sottoporre alla approvazione della Assemblea, dotandolo di tutta la documentazione richiesta dalle norme;
 - g. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 comma 3 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - h. può istituire commissioni di lavoro per lo sviluppo di specifici programmi e ne nomina i coordinatori.
12. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai Soci nonché a terzi, determinando, occorrendo, i limiti di tali deleghe
13. La carica di membro del Consiglio direttivo cessa per:
 - a. dimissioni;
 - b. decesso;
 - c. mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi o per almeno sei mesi, senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento, ecc.).
14. I Consiglieri supplenti sono chiamati, seguendo l'ordine di elezione, dal Consiglio direttivo a sostituire i Consiglieri che vengono a cessare per una qualsiasi causa e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
15. Qualora non vi siano Consiglieri supplenti, il Consiglio convoca la Assemblea per la elezione del



Consigliere o dei Consiglieri da sostituire; i sostituti così eletti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

16. Se durante il mandato viene meno la metà più uno dei Consiglieri inizialmente eletti il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve con urgenza convocare la Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e, unitamente al Tesoriere, e' consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 12 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Compila e tiene il libro Verbali Assemblee e il libro Verbali del Consiglio Direttivo. Questi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio Direttivo.
2. Cura la gestione dell'attività finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, la cui nomina da parte dell'assemblea è prevista ove sia obbligatorio per legge o per libera determinazione dell'Assemblea medesima, è organo monocratico.
2. L'Organo di Controllo è scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del C. C..
3. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
4. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

5. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rinominabile.
6. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea in sede di nomina.

Art. 15 - ORGANO DI REVISIONE

1. Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
2. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore indicato dalla Assemblea, sentito l'Ufficio competente di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme in vigore relative agli Enti del Terzo Settore.


ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA ONLUS
Via Trivigi, 16
15033 CASALE MONF.TO (AL)
Cod. Fisc. 91028920063
Part. IVA 02470740065